

degli altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo di accreditamento. Corsi di studio in Regioni diverse da quelle ove ha sede l'Ateneo possono in ogni caso essere accreditati, qualora non sussistano piani di raggiungimento dei requisiti di docenza per i corsi di studio già accreditati. I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, ai sensi dell'articolo 6, co. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

24A03870

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2024.

Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della salute, «sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione reti associative del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge»;

Considerato che, allo scopo di adempiere al dettato normativo di cui al citato art. 5, comma 1, è stato pubblicato in data 29 marzo 2024 sul portale del Ministero della salute un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d'interesse per la partecipazione delle organizzazioni di pazienti oncologici alla procedura amministrativa relativa all'adozione del decreto del Ministro della salute di cui alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, rivolto alle organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione delle reti associative del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro;

Sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione delle reti associative del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o aventi la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro che hanno aderito al suddetto avviso pubblico;



Sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, che ha fornito parere favorevole con provvedimento n. 367 del 20 giugno 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di c.d «oblio oncologico»;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza e rilascio della certificazione

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, il soggetto interessato, già paziente oncologico, presenta istanza, redatta come previsto nel modello, allegato I, parte integrante del presente decreto, eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l'avvenuto «oblio oncologico».

2. L'istanza di cui al comma 1, è presentata ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta, che forniscono all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

3. La certificazione, redatta come previsto nel modello, allegato II, parte integrante del presente decreto, è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 193 del 2023, il rilascio della certificazione di cui al comma 3 non comporta oneri per il richiedente.

Art. 2.

Periodo di conservazione

1. Ai fini della tutela dei dati personali, l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto ed i relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni.

2. I soggetti deputati a ricevere, ai sensi della legge n. 193 del 2023, la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto devono procedere alla cancellazione della stessa trascorsi dieci anni.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2086



MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

(legge 7 dicembre 2023, n. 193)

Il/La sottoscritto/a sig./sig.ra, nato/a, il, cod. fiscale, residente a, Via, n., cap.

Chiede il rilascio del certificato di "oblio oncologico" ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193.

Allego, a tal fine, i seguenti certificati:

- 1. Oggetto data di rilascio Struttura o medico che ha rilasciato la documentazione
2. Oggetto data di rilascio Struttura o medico che ha rilasciato la documentazione
3. Oggetto data di rilascio Struttura o medico che ha rilasciato la documentazione
.....

Data

Firma



ISTANZA DI CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono di seguito le informazioni relative ai dati personali trattati per il rilascio del Certificato di Oblivio oncologico e i diritti riconosciuti al richiedente tale certificato in qualità di interessato al trattamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è, con sede in ..., via , CAP ... , Città.... Tel..... e-mail....., rappresentante legale (eventuale) ...

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono:.....dpo@.....it

CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali identificativi richiesti nel modulo "Istanza di rilascio del certificato di oblio oncologico" è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento di alcuno di tali dati può impedire al Titolare la gestione delle attività necessarie per il rilascio della certificazione.

L'istante può, inoltre, fornire documentazione medica a supporto e corredo della sua richiesta.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati e documenti raccolti vengono trattati dal Titolare per le attività connesse alla gestione della richiesta del certificato che attesta l'avvenuto oblio oncologico.

Il rilascio di tale certificato rientra tra i compiti e le funzioni del Titolare, ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante "*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche*" e della relativa disciplina di attuazione prevista da tale normativa (art. 5, co. 1, l. 193/2023 e d.m.).

Pertanto, i dati personali sono trattati dal Titolare in quanto necessari all'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito (art. 6, §1 lett. e) GDPR) e a motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, §2, lett. g) del GDPR e art. 2-*sexies*, co.2, lett. t) d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

L'istanza presentata dall'interessato e i relativi allegati sono conservati dal Titolare per dieci anni e cancellati trascorso tale periodo.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti, secondo quanto indicato dall'art. 5 GDPR.

Il Titolare impiega adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.



I dati personali sono trattati dal Titolare e dai soggetti da questo designati quali Responsabili o persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, volti alla tutela effettiva dei dati personali.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati oggetto di trattamento non sono diffusi né comunicati a terzi, fatta eccezione per i soggetti cui debba essere effettuata una comunicazione dei dati in adempimento di un obbligo previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.

In nessun caso i dati sono trasferiti verso Paesi che non appartengono all'Unione Europea.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti terzi;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti, la rettifica dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, ai sensi degli articoli da 18 a 22 del GDPR laddove applicabili.

I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR possono essere esercitati alternativamente tramite:

- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via..... n.1... – Roma;
- posta elettronica agli indirizzi@.....it o@a.....it;



CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

CERTIFICATO

Si certifica che il/la sig./sig.ra, nato/a,
 il, cod. fiscale, residente a, Via
, n., cap.

ha maturato i requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 per il
 riconoscimento del diritto all'oblio oncologico.

Data

Firma

24A03953

**PRESIDENZA
 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 luglio 2024.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona.
 (Ordinanza n. 1091).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona;

Considerato che nei giorni dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 il territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, caratterizzati anche da forti venti e mareggiate, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa a mare,

alla rete dei servizi essenziali, agli edifici pubblici e privati, nonché l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il presidente della Regione Liguria è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del

